



Centro d'Iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie

Statuto del

Centro d'Iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie (acronimo: MOVET) adeguato alla normativa vigente sulle Associazioni non lucrative mediante delibera dell'assemblea dei soci del 20/12/2013.

Art. 1 Denominazione sede

1. E' costituita l'Associazione denominata Centro d'iniziativa MOtori, VEicoli e Tecnologie (acronimo: MOVET).
2. L'Associazione ha sede presso il CERFITT (Centro Ricerca e Formazione sull'Innovazione e il Trasferimento delle Tecnologie) di Pontedera.

Art. 2 Scopo: Attività e compiti del Centro d'Iniziativa

1. L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro, se non finalizzato all'utilizzo e al reinvestimento per la realizzazione dei propri scopi sociali. Essa si propone di diffondere e promuovere la valorizzazione delle competenze scientifiche, tecniche, organizzative e manageriali presenti in Toscana ed impegnate od impegnabili ai fini dell'avanzamento, dell'innovazione e della competitività dell'industria dei veicoli e delle motorizzazioni e nelle tecnologie correlate, operando in ambito regionale, nazionale ed internazionale.
2. L'Associazione promuove e favorisce lo scambio e la circolazione di informazioni fra operatori e fra strutture appartenenti indifferentemente alla comunità scientifica o industriale, sia pubblici che privati o misti. Ferme restando le finalità indicate al punto precedente L'Associazione è aperta e favorisce la collaborazione con persone e/o soggetti collettivi (Enti, Imprese, Istituzioni) anche non residenti od insediati sul territorio della Toscana e compresi partner internazionali.
3. Per il raggiungimento delle finalità istitutive L'Associazione può:
 - a) promuovere o sostenere la formulazione di proposte o progetti di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale, anche ai fini della partecipazione dei suoi aderenti a Bandi per la concessione di incentivi o finanziamenti pubblici;
 - b) organizzare ricerche, corsi di formazione, conferenze, convegni, incontri, eventi espositivi;
 - c) attivare iniziative editoriali;
 - d) fornire documentazione, informazioni ed altri servizi a singoli cittadini, associazioni, imprese ed enti;
 - e) stipulare intese o accordi con altri Soggetti;
 - f) svolgere ogni altra attività utile al perseguimento delle finalità istitutive.
4. L'Associazione può dar vita a forme anche continuative di collaborazione o a strutture operative comuni con altri soggetti privati o pubblici attivi nel medesimo settore con caratteristiche di gratuità. In ogni caso L'Associazione opererà in sintonia con le strutture del sistema regionale toscano del sostegno all'innovazione e, più specificamente, con il Polo d'Innovazione "Meccanica, con particolare riferimento al settore automotive e alla meccanica per i trasporti" (anche noto come "Polo12" o "Polo Automotive").

Art. 3 Membri

1. Non vi sono limiti sul numero dei soci. All'Associazione possono aderire sia persone fisiche che persone giuridiche (Enti, Imprese...) che intendono motivatamente concorrere alla realizzazione degli scopi e dei programmi dell'Associazione. 2. I Soci possono essere sia individuali che collettivi (Enti, Imprese, ecc.) e si dividono in due categorie:

- soci fondatori,
- soci ordinari.

Sono soci fondatori tutti coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo dell'Associazione. Essi detengono gli stessi diritti e sono tenuti ai medesimi doveri dei soci ordinari.

Sono soci ordinari tutti coloro la cui domanda di ammissione è accettata dal Consiglio Direttivo con voto favorevole dei due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve contenere i dati anagrafici completi e l'impegno ad attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. In caso di formazione collettiva, il Socio sarà rappresentato dal legale rappresentante pro-tempore o da altra persona da questi delegata.

3. Il Consiglio Direttivo può invitare ad aderire all'Associazione persone fisiche o persone giuridiche la cui partecipazione alle attività dell'Associazione stessa sia ritenuta utile per il raggiungimento delle sue finalità istitutive.

4. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Associazione.

5. Tutti i soci hanno diritto di partecipare all'Assemblea e possono essere eletti alle cariche sociali. .





Centro d'Iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie

6. I soci devono corrispondere il contributo sociale annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dell'esercizio; in caso di mancato versamento, il socio decade automaticamente.

7. I soci sono tenuti all'osservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

8. Lo status di socio non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*.

9. I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi:

- dimissione volontaria;

- morosità protrattasi per sessanta giorni dal formale invito del tesoriere ad adempiere al versamento della quota ;

- radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall'associazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento dell'Associazione. Il provvedimento del Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato alla disamina degli addebiti. L'associato radiato non può più essere riammesso.

Art.4 Patrimonio

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote e dai contributi versati dai soci, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate della Associazione, nonché da ogni altra legittima entrata proveniente all'associazione da soggetti pubblici e privati.

La quota o il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti *mortis causa* e non è rivalutabile.

Art. 5 Organi

1. Gli organi sociali sono: a) l'Assemblea, b) il Presidente ed il Vicepresidente, c) il Consiglio Direttivo, d) il Comitato Scientifico, e) il Collegio dei Revisori dei Conti, f) il Segretario-Tesoriere.

2. E' sancita l'eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci ed i criteri di loro ammissione ed esclusione.

Art. 6 Assemblea

1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'associazione, è composta dai membri dell'associazione in regola con il pagamento del contributo annuale.

2. L'Assemblea elegge i membri del Consiglio Direttivo ed è convocata dal Presidente dell'Associazione ogni volta che ci sia un argomento importante da discutere e deliberare. In ogni caso, l'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario.

3. La convocazione dell'Assemblea si effettua con avviso scritto (sono considerate valide le comunicazioni in formato elettronico) almeno otto giorni prima della data stabilita per l'adunanza. L'Assemblea deve essere convocata in Toscana, anche fuori della sede sociale. L'Assemblea è valida solo se è presente o rappresentata almeno la metà più uno dei voti disponibili ai sensi dell'art. 3 comma 5. Sono ammesse le deleghe; ciascun socio non può essere portatore di più di tre deleghe.

4. L'Assemblea dei soci può essere ordinaria o straordinaria.

Art. 7. L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

b) discute ed approva i programmi di attività;

c) elegge i componenti del Consiglio Direttivo;

d) elegge il Collegio dei Revisori dei Conti;

e) delibera la sostituzione di membri del Consiglio Direttivo che rendessero vacante la carica per dimissioni, decadenza o morte;

f) discute e approva il regolamento.

Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti espressi, fatta eccezione per le deliberazioni di cui alla precedente lettera f), per le quali è necessario il voto favorevole dei due terzi dei voti espressi.

Art. 8. L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea straordinaria:





Centro d'Iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie

- a) delibera su ogni questione istituzionale, normativa o patrimoniale inerente la vita dell'Associazione a maggioranza di metà più uno dei voti espressi;
- b) delibera le modifiche da apportare allo Statuto, quando queste siano state preventivamente poste all'ordine del giorno, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi;
- c) delibera lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti espressi.

Art. 9 Presidente

1. Il Presidente dell'associazione è eletto dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e dura in carica tre anni. Il suo mandato è rinnovabile, per una sola volta.
2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, stipula i contratti e firma la corrispondenza che impegni comunque l'Associazione, la rappresenta in giudizio, risponde degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione. Egli regola i rapporti dell'Associazione con gli aderenti, sovrintende a tutte le attività dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea, cura l'attuazione dei programmi, regola le attività e l'organizzazione dell'Associazione con l'assistenza del Consiglio Direttivo, dispone le spese nell'ambito e nei limiti dei fondi, acquisito il parere del Consiglio Direttivo medesimo.
In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutte le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

Art. 10 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è costituito da un minimo di tre membri fino a un massimo di 20 membri eletti dall'Assemblea.
2. Il Consiglio coadiuva il Presidente nell'organizzazione e nell'attività dell'Associazione, nonché nella progettazione delle attività. Il Consiglio resta in carica tre anni, con mandato rinnovabile una sola volta.
3. Il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario-Tesoriere. Le cariche di Presidente e Vice Presidente e di Segretario-Tesoriere e le funzioni dei membri del Consiglio Direttivo hanno durata triennale e sono completamente gratuite. Possono essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
4. Il Consiglio è convocato dal Presidente dell'Associazione di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio stesso, sempre in unica convocazione.
5. Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Per l'elezione delle cariche è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio.
6. Il Consiglio Direttivo svolge le seguenti attività:
 - a) redige il Programma di attività sociale in coerenza con le finalità Statutarie sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
 - b) redige il regolamento per il funzionamento dell'Associazione;
 - c) delibera la stipula di contratti o convenzioni funzionali alle attività previste dal Programma deliberato;
 - d) redige il bilancio da sottoporre ai soci;
 - e) delibera circa l'ammissione e la decadenza dei soci;
 - f) stabilisce le quote associative che possono essere differenziate per diverse categorie di soci.
7. Il Consiglio Direttivo può delegare proprie attribuzioni ad alcuni suoi membri, nei limiti consentiti dalla legge, e può demandare a propri membri o a singoli soci specifiche funzioni organizzative e di coordinamento.

Art. 11 Comitato Scientifico

1. Il Comitato scientifico è composto da minimo CINQUE e massimo DIECI componenti tra professori universitari, ricercatori e professionisti di comprovata esperienza sulle tematiche di interesse dell'Associazione provenienti da Università, Imprese, Istituzioni, anche non associate all'Associazione.
2. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati di concerto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo, sentito il parere dell'Assemblea, durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta. La carica di membro del Comitato Scientifico è gratuita. Possono essere rimborsate le sole spese inerenti l'espletamento dell'incarico.
3. Il Comitato Scientifico nomina al suo interno un Presidente che lo convoca almeno due volte l'anno; la convocazione può essere richiesta inoltre da un terzo dei suoi membri, dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo ogni volta che sia necessario o venga ritenuto opportuno un giudizio di comprovata scientificità sulle attività e sui prodotti dell'associazione.
4. Il Presidente dell'Associazione partecipa di diritto alle riunioni del Comitato Scientifico.
5. Il Comitato Scientifico promuove e coordina sotto il profilo scientifico le attività dell'Associazione, in particolare:
 - propone al Consiglio Direttivo attività di ricerca e iniziative culturali e ne cura la direzione scientifica;





Centro d'Iniziativa su MOtori, VEicoli e Tecnologie

- sovrintende sotto il profilo scientifico all'organizzazione ed alla qualità delle iniziative di convegnistica e assimilate;
- cura le pubblicazioni delle quali l'Associazione abbia deliberato la redazione;
- può formulare proposte al Consiglio Direttivo su ogni altro aspetto dell'attività dell'Associazione.

Art. 12 Revisori dei conti.

L'Assemblea nomina, tra i soci, tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti i quali durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi vigilano sulla gestione amministrativa dell'Associazione potendo accertare sia la regolare tenuta della contabilità sociale che la consistenza di cassa e l'esistenza di valori e titoli di proprietà, preparano la relazione sul conto consuntivo annuale e partecipano con funzioni consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 Risorse, amministrazione e contabilità

1. Le attività dell'Associazione sono finanziate attraverso il contributo sociale annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo nonché tramite contributi e finanziamenti concessi da soggetti, pubblici e privati, nazionali e internazionali, anche non aderenti all'Associazione stessa.

2. In relazione a specifiche attività possono provenire ulteriori risorse, costituite da quote di partecipazione, quote di iscrizione, contributi finalizzati, sponsorizzazioni.

3. Le esigenze amministrative, finanziarie e contabili saranno curate dal Tesoriere, che potrà ove opportuno proporre al Comitato Direttivo l'attivazione di una struttura di assistenza o di una consulenza professionale.

4. Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno dicembre di ogni anno. Il rendiconto economico e finanziario annuale dell'Associazione, redatto dal Consiglio Direttivo, deve essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, esso dovrà essere inviato agli associati unitamente all'avviso di convocazione dell'assemblea di approvazione.

Art.14 Divieto di distribuzione degli utili

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Art. 15 Rendiconto economico-finanziario

Annualmente il Consiglio direttivo deve redigere un rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'assemblea per la sua approvazione. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione.

Art. 16 Scioglimento e Liquidazione

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno i 2/3 dei soci esprimenti il solo voto personale con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'assemblea generale straordinaria da parte dei soci avente ad oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno i 2/3 dei soci con diritto di voto, con esclusione delle deleghe. L'assemblea, all'atto dello scioglimento delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo che sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 17 Norma transitoria

1. In prima seduta l'Assemblea sarà convocata dal Presidente pro-tempore.

Art. 18 Norme finali

Si applicano all'Associazione le norme del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute.

Pontedera lì 20 dicembre 2013

